

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1614

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TREU e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2007

Regolamentazione del rapporto di lavoro
dei collaboratori parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di chiarire in quali termini ed entro quali limiti i deputati ed i senatori possono avvalersi dell'opera di collaboratori, per l'espletamento delle loro funzioni.

In particolare, esplicitando che a tale personale si applica la disciplina privatistica del rapporto di lavoro (come peraltro ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza 26 maggio 1998, n. 5234, precisando che è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo collaboratore), si intende concorrere a fornire risposte concrete ad una domanda di trasparenza sempre più diffusa nell'opinione pubblica: nel caso di specie, infatti, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in condizioni di incertezza giuridica.

Nel merito, il disegno di legge si compone di un solo articolo: con il comma 1 si prevede che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle loro funzioni. Il comma 2 chiarisce che il rapporto di lavoro ha natura fiduciaria, e che ad esso si

applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo.

Si ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 16 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1987, ha dato le opportune specificazioni al fine dell'inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari, e che in base a tale norma l'INPS ha poi adottato un apposito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.

Il comma 3 si sofferma sulla durata del rapporto, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto, nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura. Con il comma 4 si precisa, infine, che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non danno luogo ad alcun rapporto di impiego e di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

4. I rapporti di lavoro di cui al comma 2 non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

